



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

## **BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI INTEGRAZIONE AL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 ANNO 2018**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO**

in attuazione dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018, della deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 6/4/2018, della deliberazione G.C. n. 52 del 21.9.2018 e della determinazione n. 162 del 21.9.2018

### **RENDE NOTO**

**che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino al 02.10.2018** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere **CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018** secondo quanto disposto dal presente bando nonché dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando**

I requisiti per l'ammissione al bando, riferiti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:

1. essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea o cittadino di altro Stato non appartenente all'Unione Europea.  
In caso di cittadinanza di altro Stato non appartenente all'Unione Europea il richiedente deve essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità. In caso di indicazione dei dati incompleti o non corrispondenti alle risultanze anagrafiche la domanda sarà esclusa, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva;
2. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ed ubicato nel Comune di Chianni. La domanda di partecipazione può essere presentata da un qualunque componente il nucleo familiare così come definito dal successivo art. 2 anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione.

Il richiedente deve comunque essere residente nel Comune di Chianni, nell'alloggio con riferimento al quale è richiesto il contributo.



# COMUNE DI CHIANNI

Provincia di Pisa

3. non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, ad eccezione della titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero la titolarità pro- quota di diritti reali su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero dei quali sia documentata la non disponibilità.

I cittadini italiani e comunitari dovranno autocertificare in domanda tale requisito. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare al momento della compilazione della domanda e comunque entro il termine per la presentazione delle ricevute dell'affitto, la certificazione/attestazione rilasciata dalla competente autorità del Paese di origine corredata di traduzione in lingua italiana nelle forme di legge. Sono esentati dal presentare la certificazione/attestazione di cui sopra i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione internazionale" e "motivi umanitari": in questo caso è sufficiente l'autocertificazione del requisito.

4. essere in possesso di certificazione ISE/ISEE dalla quale risulti:

➤ **per essere inseriti nella fascia "A":**

- I.S.E. **non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S.** per l'anno 2018 (cioè **Euro 13.192,92**);
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 14%.

*oppure*

➤ **per essere inseriti nella fascia "B":**

- I.S.E. superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2018 e **non superiore a Euro 28.470,83**;
- incidenza del canone annuo di locazione sull'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) in misura non inferiore al 24%;
- I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore all'importo massimo** stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (**cioè Euro 16.500,00**).

I requisiti di ammissione di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui ai punti 3 e 4 dall'intero nucleo familiare.

## art. 2 - Nucleo familiare del richiedente

Ai fini del presente bando per nucleo familiare si intende quello previsto dalla normativa I.S.E./I.S.E.E. di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017.

## Art. 3 - Situazione economica di riferimento

La situazione economica del richiedente e del proprio nucleo familiare da assumere a riferimento ai fini del presente bando è desunta dai valori I.S.E. e I.S.E.E. così come determinati



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

dall'applicazione della disciplina di cui al DPCM n.159/2013 e del Decreto del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017.

## **Art. 4 – Canone annuo di locazione**

**Il canone annuo di locazione è quello risultante dal contratto, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.**

In caso di contratto cointestato a più nuclei familiari il canone annuo di locazione da prendere a riferimento è quello derivante dalla divisione dello stesso, determinato nel modo sopra specificato, per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art. 5 - Autocertificazione dei requisiti**

Il richiedente nei casi consentiti dalla normativa vigente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di Chianni. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/00, qualora emerga la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/00 i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale".

## **Art. 6 - Formazione della graduatoria**

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposite graduatorie formate secondo i seguenti criteri:

- **FASCIA "A":**

vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari il cui ISE ( Indicatore della Situazione Economica) non sia superiore a € 13.192,92 annui e la cui percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sull'ISE non sia inferiore al 14%;



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

- FASCIA "B"  
vi saranno utilmente collocati i soggetti o i nuclei familiari:
  - a) con ISE compreso fra € 13.192,92 ed € 28.470,83;
  - b) con ISEE non superiore a € 16.500,00;
  - c) in cui la percentuale di incidenza del canone annuo di locazione sull'ISE non sia inferiore al 24%;

Nell'ambito di ciascuna fascia, i soggetti richiedenti, sono ordinati in base all'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE, al netto degli oneri accessori.

**N.B.: la collocazione nella graduatoria definitiva non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo, essendo quest'ultimo correlato all'entità delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e ai criteri di riparto delle stesse.**

## Art. 7 – Valori di riferimento e documentazione

L'ISE/ISEE da assumere a riferimento è quello di cui al DPCM 5/12/2013 n.159 e s.m.i. e del decreto del Ministero del lavoro delle Politiche Sociali n. 138 del 13.04.2017.

Coloro che, alla data di scadenza del bando, non avessero ancora l'attestazione ISE/ISEE, dovranno comunque presentare/autocertificare la ricevuta della presentazione della DSU.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano un ISE pari a "0" è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, o in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di terzi deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, anche la dichiarazione del soggetto che fornisce l'aiuto economico con allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il valore dei canoni dovrà essere autocertificato o nel caso di aiuto nella compilazione della domanda da parte dell'ufficio dovrà essere esibita copia del contratto di locazione in corso, regolarmente registrato, e copia delle ricevute di affitto relativa all'anno 2018.

Le ricevute attestanti il pagamento dell'affitto riferite all'anno 2018, anche cumulative, dovranno essere presentate munite di marca da bollo da € 2,00 entro il 28/01/2018. Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari, che dovranno essere timbrate e vistate dall'istituto di credito e contenere nome e cognome di chi effettua il pagamento (inquilino) e di chi riceve il pagamento (proprietario), importo, periodo di riferimento, indirizzo dell'immobile. Una volta verificata la congruità di tutti i documenti da parte dell'ufficio, gli interessati dovranno consegnarli al protocollo generale del Comune.

## Art. 8 - Modalità e termine di presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate sino al 07.07.2018 presso l'ufficio protocollo del Comune di Chianni, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00),



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di arrivo al protocollo dell'Ente) ovvero mediante posta certificata all'indirizzo PEC [comune.chianni@postacert.toscana.it](mailto:comune.chianni@postacert.toscana.it)

Il modulo per l'istanza può essere ritirato presso la sede del Comune di Chianni, Ufficio Sociale, negli orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 8.30-12.00) ed è, altresì, disponibile dal sito istituzionale [www.comune.chianni.pi.it](http://www.comune.chianni.pi.it)

## Art. 9 - Importo dei contributi

Il contributo **teorico-spettante** è calcolato in rapporto all'incidenza del canone annuo di locazione sul valore I.S.E. e tiene conto dei seguenti parametri:

- **per i concorrenti inseriti in FASCIA "A" :**  
il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE fino al 14% ( Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un **massimo teorico di € 3.100,00** per l'anno 2018;
- **per i concorrenti inseriti in FASCIA "B" :**  
il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza del canone annuo di locazione sul valore ISE fino al 24%,( Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un **massimo teorico di € 2.325,00** per l'anno 2018.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e desumibile dalla domanda di partecipazione.

Qualora al momento dell'assegnazione del contributo risulti un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato in sede di presentazione della domanda, si procede ai sensi dell'art. 11.

Se le risorse assegnate dalla Regione sono insufficienti a coprire l'intero fabbisogno il Comune procederà nel seguente modo:

- a) ai soggetti utilmente collocati in fascia A, saranno erogate percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, in proporzione al contributo effettivamente assegnato e proporzionato al contributo teorico spettante;
- b) nel caso di mancanza di soggetti collocati in fascia A, il medesimo criterio di cui al precedente punto a) sarà adottato per coloro che sono collocati in fascia B.

Il Comune si riserva, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla Fascia "B": tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate.

Alla luce di quanto sopra la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico spettante.

**L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00.**



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati, ad eccezione del contributo per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità.

Il contributo di cui al presente bando risulta incompatibile con il contributo per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità solo nei casi in cui viene erogato al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è invece causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio medesimo intendendo per tale situazione la presa o il rifiuto del possesso.

## **Art. 10 - Pubblicazione della graduatoria e ricorsi**

Nel mese di luglio verrà approvata la graduatoria provvisoria e pubblicata esclusivamente all'Albo Pretorio on line per 8 giorni, entro il termine di 8 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione potrà essere presentato ricorso dall'Ufficio Protocollo del Comune e successivamente approvata la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 241/90, il Comune di Chianni non inoltrerà comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo on line e disponibili presso il Comuni. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet del Comune di Chianni [www.comune.chianni.pi.it](http://www.comune.chianni.pi.it)

Non saranno presi in esame eventuali ricorsi pervenuti oltre il termine previsto.

Eventuali ricorsi saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione Tecnica appositamente nominata.

Gli elenchi dei beneficiari saranno consegnati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle vigenti leggi.

## **Art. 11- Assegnazione e liquidazione dei contributi**

Il Comune di Chianni, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, provvede al pagamento del contributo, proporzionalmente ai mesi di validità del contratto, secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità pagate in misura intera e documentate.

Se dalla documentazione presentata e da quanto comunicato dal richiedente in riferimento alla eventuale perdita/modificazione dei requisiti di cui all'art. 1 risulta un periodo e/o un numero di mensilità e/o un canone annuo di locazione "formalmente" diverso da quello dichiarato nella domanda di partecipazione, il competente ufficio:

a) procede al ricalcolo del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un'entità minore di quella teorico complessivamente spettante;





# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

b) non procede alla “revisione” del relativo contributo con i suddetti parametri che determinano un’entità maggiore di quella teorico complessivamente spettante.

Il pagamento in contanti sarà eseguibile solo per importi inferiori alla somma di € 1.000,00 e comunque effettuabili presso il Tesoriere Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra spa.. In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

In base all’art. 7 della legge 12 novembre 2004 n. 269, in caso di morosità, il contributo destinato al conduttore potrà essere eventualmente erogato al locatore a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l’associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

## **Art. 12 – Casi particolari**

In caso di decesso del beneficiario il contributo è assegnato, con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell’immobile e sulla base delle relative ricevute attestanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione, agli eredi soltanto previa presentazione al competente ufficio di una certificazione che attesta il loro stato (erede), oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’I.S.E. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.

## **Art. 13 - Controlli**

Ai sensi del D.P.R. 445/00 sono effettuati idonei controlli, secondo le leggi vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e le somme indebitamente percepite sono recuperate dall’Amministrazione Comunale.

## **Art. 14 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla L.431/98, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 07.06.1999, ed infine alla Deliberazione della G.R.T. n. 228 del 6.3.2018 e circolari regionali.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali forniti è esclusivamente finalizzato all’erogazione dei contributi di cui al presente bando.



# COMUNE DI CHIANNI

*Provincia di Pisa*

---

Il trattamento dei dati avverrà presso i competenti uffici del Comune di Chianni con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazioni a terzi (Regione Toscana, INPS e Guardia di Finanza). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra richiamato Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento è il Comune di Chianni via della Costituente n. 9 – Chianni. Il responsabile del trattamento è la sottoscritta Alba Rubechini (tel. 0587/648810, email [contabilita@comune.chianni.pisa.it](mailto:contabilita@comune.chianni.pisa.it)). L'incaricato del trattamento è la dipendente Roberta Cecconi (tel. 0587/648808, email [sociale@comune.chianni.pisa.it](mailto:sociale@comune.chianni.pisa.it)).

Chianni, 21 settembre 2018

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to *Dott.ssa Alba Rubechini*